



VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 11 GIUGNO 2024 N. 23

L'adunanza è stata convocata *in presenza* con comunicazione prot. n. 4271 del 6 giugno 2024, il Presidente accerta la regolarità della convocazione odierna spedita con pec del 29 maggio 2024 e ricevuta da tutti i Consiglieri.

Sono presenti presso la Sede dell'Ordine in Bari -c/o Palazzo di Giustizia:

Nome e Cognome	Funzione	Presenza	Orario Entrata	Orario Uscita	Assenza
Avv. Salvatore D'ALUIISO	Presidente	x			
Avv. Alessandro RUSSI	Vice Presidente	x			
Avv. Carlo MARIANI	Consigliere Segretario	x			
Avv. Roberta DE SIATI	Consigliera Tesoriera	x		16.20	
Avv. Eugenia ACQUAFREDDA	Consigliera	x			
Avv. Valeria ARIODANTE	Consigliera	x		16.15	
Avv. Giuseppe Andrea BASCIANI	Consigliere				x
Avv. Feliciano BITETTO	Consigliera	x			
Avv. Pietro CARROZZINI	Consigliere	x			
Avv. Flavia CONTE	Consigliera	x			
Avv. Anna DEL GIUDICE	Consigliera	x			
Avv. Gaetano FIORETTI	Consigliere	x			
Avv. Angela LORUSSO	Consigliera	x			
Avv. Pietro Nicola Antonio LOVERO	Consigliere	x			
Avv. Gabriella PANARO	Consigliera	x			
Avv. Consiglia Silvia PANZARINO	Consigliera	x			
Avv. Maria Antonietta PAPADIA	Consigliera	x			
Avv. Paola PERCHINUNNO	Consigliera	x		16.00	
Avv. Carmelo PICCOLO	Consigliere	x			
Avv. Francescopaolo RANIERI	Consigliere	x			
Avv. Saverio Francesco RESSA	Consigliere				x
Avv. Federica ROMANI	Consigliera	x			
Avv. Flavio Luigi ROMITO	Consigliere	x			
Avv. Nicola SELVAGGI	Consigliere	x			
Avv. Guglielmo STARACE	Consigliere	x			

Il Presidente accerta e dichiara la regolarità della costituzione della seduta Consiliare odierna essendo presente la maggioranza dei Consiglieri.

L' adunanza, quindi, si apre alle ore 14.30 con l' esame dei singoli punti all' O.d.G. che qui si riportano:

1. Verbale del 4 giugno 2024: eventuali rettifiche;
2. Dichiarazioni integrative a cura dei Consiglieri: determinazioni;
3. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere e Consiglieri;
4. Esame provvedimenti C.D.D.: determinazioni;
5. Organizzazione degli Uffici COA – criticità operative: determinazioni;
6. Tavolo Tecnico di Confronto;
7. Unione Regionale degli Ordini Forensi della Puglia;
8. Europrogettazione e PNNR: determinazioni;
9. Nuove funzionalità piattaforma C.N.F. per gli incontri di mediazione in modalità telematica: determinazioni;
10. Fondo Solidarietà – richiesta contributi: determinazioni;
11. Tassa di Conservazione: rateizzazioni / sgravio: determinazioni;
12. Concessione patrocinio e logo: determinazioni;
13. Concessione contributi: determinazioni;
14. Pagamenti servizi, fornitori, consulenti compositori e mediatori, rimborsi e altri pagamenti: autorizzazioni e/o ratifiche;
15. Contratti;
16. Pratica Forense;
17. Movimento Albi;
18. Conciliazioni ex-art. 13 l.p.f.: determinazioni;

19. Pareri ex-art. 29 – punto L l.p.f.: determinazioni;
20. D.P.R. 115/2002 Patrocinio a spese dello Stato – esame domande e aggiornamento elenco difensori ammessi;
21. Difensori Ufficio: determinazioni;
22. Autorizzazione alle notifiche ex L. 53/1994: determinazioni;
23. Accesso atti: determinazioni;
24. Whistleblowing -D.Lgs. 24/2023 - analisi e applicazione: determinazioni.

Punto n. 1 all'Ordine del Giorno

(Verbale del 4 giugno 2024: eventuali rettifiche)

Nulla.

Punto n. 2 all'Ordine del Giorno

(Dichiarazioni integrative a cura dei Consiglieri: determinazioni)

Nulla.

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno

(Comunicazioni del Presidente, Vice Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere e Consiglieri)

del Presidente:

PROTOCOLLO E MITTENTE	OGGETTO	DETERMINAZIONE CONSILIARE
4275 POSTE ITALIANE	<i>ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' TRAMITE FIRMA DIGITALE APPOSTA DA UN AVVOCATO SU DOCUMENTO PROVENIENTE DA FASCICOLO TELEMATICO CONTENENTE UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO</i>	Si prende atto;
4210 CAMERA PENALE	RISCONTRO PROGRAMMA XI CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE	Si approva e si nominano Referenti i Consiglieri Piccolo, Starace, Romito e Selvaggi.

	TECNICA E DEONTOLOGICA DELL' AVVOCATO PENALISTA 2024-2026 APPROVAZIONE BANDO	Si trasmetta alla Commissione Formazione per l'accreditamento. Si comunichi con n.l.
4282 C.N.F.	PUBBLICAZIONE VOLUME "LA GIUSTIZIA E' DONNA" RICHIESTA DI EVENTUALE ORGANIZZAZIONE EVENTO PER LA PRESENTAZIONE	Si prende atto, con riserva di programmare l'iniziativa, delegando la Commissione Formazione e coinvolgimento del CPO e Commissione Cultura
4302/2024 COA LECCE	Deliberato del 5/6/2024 "condotta del difensore giudizio dinanzi il Tribunale di Lecce"	Presa d'atto

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti segnalazioni

N. R.E. COA	Esposto presentato da:	Esposto nei confronti dell'Avv.:
111/2024	OMISSIS	OMISSIS
112/2024	OMISSIS	OMISSIS
113/2024	OMISSIS	OMISSIS
114/2024	OMISSIS	OMISSIS

per i quali è stato già dato corso a quanto previsto dall'art. 50 comma 4 della legge professionale forense e dall'4 e 5 del Regolamento 2 del C.N.F.

del Vice Presidente

Nulla.

del Consigliere Segretario:

PROTOCOLLO E MITTENTE	OGGETTO	DETERMINAZIONE CONSILIARE
4216 4/06/2024 CNF	Linee guida tirocinio alternativo	Si prende atto, con riserva di successiva delibera;
4222 05/06/2024 OMISSIS	RICH. PARERE SU INCOMPATIBILITA' EVENTUALE POSIZIONE AVVOCATO	Si rinvia al prossimo Consiglio, con delega alle C.re Del Giudice, Acquafredda e Romani;
4312 10/06/2024 OMISSIS	COMMISSIONE PROCESSO TELEMATICO e PIATTAFORME DIGITALI COMUNICAZ. DIMISSIONI DALLA COMMISSIONE INFORMATICA COA BARI	Si prende atto e si comunichi;

4325/2024 Avv. Adriana Augenti DPO	Parere DPO su “monitoraggio dello stato di attuazione della direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione 23/3/2023 in materia di formazione”.	Si prende atto, con delega alla Dr.ssa Antonacci per la compilazione del questionario e la organizzazione del Corso, unitamente agli Avvocati Augenti e Gigante;
---	--	---

della Consigliera Tesoriera:

PROTOCOLLO E MITTENTE	OGGETTO	DETERMINAZIONE CONSILIARE
DA RINVIO		
Nota prot.1652/2024	DPO parere su UNISCA	Si rinvia in attesa del parere del Referente informatico
Nota prot. n. 3057/2024 di OMISSIS	Contestazione in merito al rimborso spese carburante concorso CDD Bari. OMISSIS.	Il Consiglio rinvia.
NUOVE		
Regione Puglia	Inviato Rendiconto spese sostenute progetto Regionale sportello “dalla loro parte. Si attende l’erogazione della tranche a saldo del finanziamento.	Il Consiglio prende atto.
Comune di Bari	Inviata rendicontazione spese sostenute per tirocinanti progetto PUC/16	OMISSIS
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) - Dati al 31/12/2022.”		A relazione del Segretario e della Tesoriera. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) - Dati al 31/12/2022.” Il D.L. 75/2023 convertito in L. 112/2023 ha modificato l’art. 2 comma 2 bis L. 101/2013 che ora recita: 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi

		<p>relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.</p> <p>Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.</p> <p>Nella comunicazione pervenuta da portaletesoro@pec.mef.gov.it in data 14.03.24 e con Oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) - Dati al 31/12/2022.” si precisa che i destinatari dell’obbligo di comunicazione sono “le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP”. Tale norma stabilisce: “Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;</p> <p>Risulta evidente che tale norma non è rivolta espressamente agli Ordini professionali e che il generico riferimento all’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 non è sufficiente a includere i suddetti Ordini, in quanto – come sopra evidenziato - ogni disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, salvo che la legge non lo preveda espressamente.</p> <p>Che, a seguito di interlocuzione con il Consulente Nicola De Giglio, anch’egli ha escluso l’applicabilità all’Ordine degli avvocati di Bari del menzionato obbligo adducendo una diversa motivazione che di</p>
--	--	---

		<p>seguito si riporta: “<i>Non detenendo l’Ordine partecipazioni, e non avendo fatto (credo, non è tra gli obblighi di cui mi occupo, ritengo debba occuparsene, eventualmente, la dott.ssa Antonacci) comunicazioni in tal senso nel passato (si richiede, infatti, l’aggiornamento dei dati al 31.12.2022 dei dati comunicati in precedenza), e non essendoci quindi rappresentanti dell’Ordine in società partecipate dallo stesso, ritengo che l’obbligo non ci riguardi</i>”.</p> <p>La Consigliera Tesoriera ha, pertanto, chiesto alla dott.ssa Antonacci se avesse mai effettuato comunicazioni inerenti le partecipazioni dell’Ordine, ricevendone risposta negativa.</p> <p>Pertanto, in mancanza di espressa previsione di legge, Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari delibera di non comunicare i dati richiesti e demanda alla Segreteria di riscontrare la richiesta del MEF nei termini testè indicati.</p>
--	--	--

Comunicazioni dei Consiglieri:

CONSIGLIERE	OGGETTO	PROPOSTA/DECLARATORIA
Avv. Valeria ARIODANTE	Mov. Forense	Invito all’ evento del 21/6/024;
Avv. Anna DEL GIUDICE	Corso Cassazionisti	Apprezzamento nei confronti del Collega Gigante e del Dipendente Sig. Giuseppe Lorusso, a cui si associano la Consigliera Papadia ed il Consigliere Piccolo.
Avv. Gaetano FIORETTI	Trasferimento UNEP	Inviare comunicazione di sensibilizzazione agli Uffici.
Avv. Angela LORUSSO	Diritti trasferta notifiche	Avviare interlocuzione con l’UNEP, con delega alla Consigliera Lorusso.
Avv. Gabriella PANARO	OMISSIS	Riscontrare la nota ed inserire nel fascicolo “disservizi”.
Avv. Silvia Consiglia PANZARINO	Convegno del 27/6/024	Si prende atto, approvando il preventivo.
Avv. Maria Antonietta PAPADIA	“Preventivi servoscale”	Si prende atto e si trasmettono al Vice Presidente per le successive determinazioni.
Avv. Guglielmo STARACE	Commemorazione Avv. Mario Russo Frattasi 1/7/2024	Si approva, con delega al Consigliere Starace, per l’organizzazione.

Punto n. 4 all’Ordine del Giorno

(Esame provvedimenti C.D.D.: determinazioni)

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei C.D.D., udita la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

N. R.G. CDD	N. R.E. COA BARI	DECISIONE C.D.D.	DELIBERAZIONE COA BARI
30/2021 CDD Cagliari	OMISSIS	Archiviazione della Sezione del 12 aprile 2024 “... <i>proscioglie l'incolpato per non esservi luogo a provvedimento disciplinare</i> ”.	Preso d'atto. Manda alla Segreteria per l'annotazione e la conservazione (fascicolo personale e disciplinare) della decisione del CDD
219/2015	OMISSIS	Archiviazione della Sezione del 29 maggio 2024 <i>“archiviazione per intervenuta prescrizione ...”</i> .	Preso d'atto. Manda alla Segreteria per l'annotazione e la conservazione (fascicolo personale e disciplinare) della decisione del CDD
454/2017	OMISSIS	Archiviazione della Sezione del 29 maggio 2024 <i>“archiviazione per infondatezza della notizia disciplinare.”</i>	Preso d'atto. Manda alla Segreteria per l'annotazione e la conservazione (fascicolo personale e disciplinare) della decisione del CDD
158/2018	OMISSIS	Archiviazione della Sezione del 6 giugno 2024 <i>“archiviazione per intervenuta prescrizione ...”</i> .	Preso d'atto. Manda alla Segreteria per l'annotazione e la conservazione (fascicolo personale e disciplinare) della decisione del CDD
69/2021	OMISSIS	Archiviazione della Sezione del 6 giugno 2024 <i>“archiviazione per infondatezza della notizia disciplinare.”</i>	Preso d'atto. Manda alla Segreteria per l'annotazione e la conservazione (fascicolo personale e disciplinare) della decisione del CDD

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

Punto n. 5 all'Ordine del Giorno

(Organizzazione degli Uffici COA – criticità operative: determinazioni)

A relazione della Consigliera Romani, valutato l'incontro in data odierna, si rinvia al prossimo Consiglio.

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno

(Tavolo Tecnico di Confronto: determinazioni)

Corte di Appello Bari (prot.n. 4230/2024) invito riunione giorno **26 giugno 2024 ore 11.00**. Delega al Presidente, al Vice Presidente ed alla Consigliera Conte.

Si comunichi.

Si relaziona in merito all'incontro presso il Tribunale per i Minori e relativa Procura; da programmare un prossimo incontro a settembre 2024.

Incontro Procura della Repubblica, relaziona il Presidente.

Punto n. 7 all'Ordine del Giorno

(Unione Regionale degli Ordini Forensi della Puglia)

4305 COA Trani delibera n. 2175/ del 06/06/24 relativa al contributo Unione Regionale degli Ordini Forensi della Puglia.

Punto n. 8 all'Ordine del Giorno

(Europrogettazione e PNNR: determinazioni)

Si prende atto delle osservazioni della DPO, che il Consiglio recepisce, con delega alla integrazione del conferimento di incarico al Vice Presidente, d'intesa con la Consigliera Tesoriera.

Punto n. 9 all'Ordine del Giorno

(Nuove funzionalità piattaforma C.N.F. per gli incontri di mediazione in modalità telematica: determinazioni)

Si rinvia al prossimo Consiglio.

Punto n. 10 all'Ordine del Giorno

(Fondo Solidarietà – richiesta contributi: determinazioni)

Nulla.

Punto n. 11 all'Ordine del Giorno

(Tassa di Conservazione – rateizzazioni / sgravio: determinazioni)

Nulla.

Punto n. 12 all'Ordine del Giorno

(Concessione patrocinio e logo: determinazioni)

Viste le domande pervenute;

Visto il Regolamento sulla concessione del Logo e/o del Patrocinio adottato da questo Ordine

il 5 MARZO 2024

Il Consiglio

ne delibera il riconoscimento come di seguito specificato:

ASSOCIAZIONE protocollo	EVENTO	LOGO	PATROCINIO
2024/4235 05/06/2024 AIGA BARI	EVENTO 26/06/24	x	x
2024/ 4369 CACUCCI EDITORE BARI	EVENTO 20 GIUGNO 2024	X	X

Punto n. 13 all'Ordine del Giorno

(Concessioni Contributi: determinazioni)

Nulla.

Punto n. 14 all'Ordine del Giorno

(Pagamenti servizi, fornitori, consulenti compositori e mediatori: autorizzazioni e/o ratifiche: determinazioni)

DELIBERAZIONI DI SPESA

PROTOCOLLO MITTENTE	E	OGGETTO	DETERMINAZIONE CONSILIARE
Nota prot. n. 522/OCCS/2024 OMISSIS		Richiesta rimborso €. 500,00 per versamento indennità di avvio procedura sovraindebitamento eseguito fuori termine.	Il Consiglio, avendo avuto indicazione dall'ufficio contabilità dell'avvenuto versamento della somma richiesta, autorizza la restituzione

		dell'importo di €. 500,00 come da richiesta.
OMISSIS	Richiesta rimborso €. 500,00 per versamento indennità di avvio procedura sovraindebitamento OMISSIS fuori termine	Il consiglio, avendo avuto indicazione dall'ufficio contabilità dell'avvenuto versamento della somma richiesta, autorizza la restituzione dell'importo di €. 500,00 come da richiesta.
OMISSIS	Richiesta rimborso €. 500,00 per versamento indennità di avvio procedura sovraindebitamento OMISSIS	Il consiglio, avendo avuto indicazione dall'ufficio contabilità dell'avvenuto versamento della somma richiesta, autorizza la restituzione dell'importo di €. 500,00 come da richiesta.

Punto n. 15 all'Ordine del Giorno

(Contratti)

DITTA/SOCIETA'	MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO	PREVENTIVI PRESENTATI CON VALORI IN €	SPESA DELIBERATA
Nota prot. n. 4331/2024 da Visura S.P.A.	Realizzazione di tracciato record per formazione ruolo Agenzia della Riscossione	E'presentata un'unica proposta considerata la peculiarità della richiesta e la necessità di doversi rivolgere allo stesso fornitore del software gestionale per l'estrapolazione dei dati necessari. Il preventivo presentato è pari ad €. 1.000,00 oltre IVA	Il Consiglio chiede alla Consigliera Tesoriera di informarsi presso l'Agenzia della Riscossione se sia possibile gestire le morosità attraverso l'invio di file Excel; nel caso sia impossibile utilizzare Excel il Consiglio autorizza fin da ora la spesa con Visura

Punto n. 16 all'Ordine del Giorno

(Pratica Forense)

A relazione del Consigliere Segretario e della Consigliera Del Giudice, al fine di regolamentare la permanenza nel relativo Registro dei Praticanti, con o senza Abilitazione, si propone la seguente delibera:

PREMESSO CHE

L'art. 17, comma 10, L. n. 247/2012 prevede che «la cancellazione dal registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: ...

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo».

A sua volta, il comma 11, dell'art. 17 stabilisce che «Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo».

In base all'art. 41, comma 16, della citata LP «Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro».

Osserva, in merito, il CNF che «Le conseguenze che si traggono dalle norme anzidette sono le seguenti.

La durata massima del praticantato è di sei anni. È infatti evidente che, non potendo più essere richiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica decorso tale arco temporale, la pratica stessa (e, quindi, l'iscrizione del laureato in giurisprudenza al relativo registro) sarebbe priva di scopo alcuno.

La richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo va formulata decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti e non oltre la scadenza dei sei anni decorrenti dalla suddetta iscrizione.

Qualora l'abilitazione al patrocinio sostitutivo venga rilasciata dal Consiglio dell'Ordine prima della scadenza dei sei anni, l'iscrizione nel registro dei praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di cinque anni ai sensi dell'art. 41, co. 12, ma non oltre la succitata scadenza di sei anni dall'iscrizione nel registro praticanti.

Al termine, il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall'art. 17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il sesto anno dall'iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell'Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l'iter della cancellazione automatica» (parere n. 66/2017).

Per completezza si osserva che per quanto riguarda i procedimenti regolati dalla precedente disciplina (L. n. 1578/1933) il CNF ha statuito nei seguenti termini (sentenza n. 205/2019): «l'art. 8 RDL 1578/1933 individua un limite temporale di permanenza nell'albo (nel caso sei anni) per la sola fattispecie di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati abilitati. La scadenza dei sei anni, tuttavia, non comporta anche la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati semplici. Sul punto si è espressa la Cassazione SS.UU. 30 giugno 2008 n. 17761 "In tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un

periodo non superiore a sei anni, ad esercitare limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempra, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza con un professionista già abilitato" (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva accolto l'impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell'ordine alla scadenza del sessennio per l'abilitazione al patrocinio). L'iscritto, quindi, decade dallo status di praticante abilitato dopo il sessennio ma non di praticante avvocato semplice. L'iscrizione all'albo da parte del praticante semplice può permanere fin quando lo stesso non superi l'esame di abilitazione. Con la sentenza n. 169 dell'11.11.2015, il Consiglio Nazionale Forense, ritornando sui presupposti per la cancellazione dallo stesso registro, confermava la propria giurisprudenza sul punto, così statuendo: "...il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 del r.d.l. n. 1578/1933, ed il venir meno dell'abilitazione provvisoria, non determinano la perdita dello status di praticante e l'interesse a rimanere iscritto al Registro Speciale per proseguire nello svolgimento della pratica. L'art. 14 del r.d. n. 37/34 disciplina, infatti, i casi nei quali può essere pronunciata la cancellazione dal Registro dei praticanti e, tra questi, non è prevista la scadenza del sessennio di patrocinio né l'avvenuto rilascio di compiuta pratica. Ne consegue che, in difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo e sino a quando non avrà superato l'esame abilitativo, a nulla rilevando l'avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto».

Da quanto precede si conferma e delibera che:

1. L'iscrizione al registro dei praticanti decorre dalla data della delibera adottata dal COA.
2. L'iscrizione al registro dei praticanti non può avere durata superiore a sei anni.
3. Decorsi sei anni, il praticante è cancellato automaticamente dal registro praticanti, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 17, commi 12,13 e 14, LP.
4. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata, inoltre, qualora prima della decorrenza dei sei anni, il praticante richieda il rilascio del certificato di compiuta pratica e la contestuale cancellazione. La relativa permanenza, dovrà essere espressamente richiesta dal Praticante.

RICONOSCIMENTO COMPIUTA PRATICA DI FINE TIROCINIO FORENSE

IL CONSIGLIO,

VISTO L'ART. 41 – COMMA 13 – DELLA L. 247/2012;

VISTO L'ART. 44 DELLA L. 247/2012;

VISTI GLI ART. 3 E 7 DEL D.M. 17/3/2016 N. 70;

VISTO L'ART. 73 DEL D.L. 21/6/2013 N. 69 convertito in L. 9/8/2013 N. 98;

VISTO L'ART. 17 DEL D.M. 09/02/2018 ED IL PARERE DEL CNF RESO IN DATA 15/07/2022

(OBBLIGATORIETA' SCUOLA FORENSE);

CONSIDERATO IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL CONSIGLIERE RESPONSABILE DELLA PRATICA FORENSE;

DELIBERA DI RICONOSCERE COMPIUTO IL TIROCINIO FORENSE AI SEGUENTI DOTTORI:

OMISSIS

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

Punto n. 17 all'Ordine del Giorno

(Movimento Albi)

ALBO DEGLI AVVOCATI

ISCRIZIONI

NINIVAGGI VINCENZO	13/01/1997	ALTAMURA
PATRONI GRIFFI ANTONIO	28/11/1997	BARI
ROMITO ENRICA	11/09/1991	BARI (AVVOCATO INTEGRATO)
VIOLANTE ANDREA	06/04/1998	BARI

Come da separate delibere custodite nei rispettivi fascicoli personali

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

CANCELLAZIONI A DOMANDA

OMISSIS

Come da separate delibere custodite nei rispettivi fascicoli personali

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ex-art. 20/2 l.p.f.

CEOARA CAROLE AURELIE	13/03/1975	POISSY
------------------------------	-------------------	---------------

Come da separata delibera custodita nel fascicolo personale

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DALL'ORDINE DI ROMA

MARITATI GIOVANNI LUIGI

BARI

05/06/1993

Come da separata delibera custodita nel fascicolo personale

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI

A DOMANDA

OMISSIS

Come da separata delibera custodita nel fascicolo personale

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

PER REVISIONE (A SEGUITO DI COMPIUTA PRATICA)

(delibera del 8/01/2019 punto 11 o.d.g)

OMISSIS

Come da separata delibera custodita nel fascicolo personale

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

CANCELLAZIONE PER DECADENZA PRATICA

Preso atto che i sottoelencati Dottori hanno interrotto il tirocinio formativo, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai sei mesi;

che, pur se formalmente invitati, non hanno presentato osservazioni;

che, è venuto meno uno dei requisiti necessari per la conservazione dell'iscrizione

delibera

la cancellazione dal Registro dei Praticanti dei seguenti Dottori con esonero dal pagamento delle quote relative alla tassa conservazione anno 2024 senza rinuncia al recupero delle eventuali quote maturate in precedenza

OMISSIS

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

Punto n. 18 all'Ordine del Giorno

(Conciliazioni ex art. 13 l.p.f.: determinazioni)

Sulla relazione dei Consiglieri come delegati dal Presidente, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera l'approvazione dei seguenti provvedimenti. I relativi atti sono conservati nei rispettivi fascicoli:

CONSIGLIERE RELATORE	N. FASCICOLO	DECLARATORIA
OMISSIS	3934/024	conciliata, archiviare;
OMISSIS	2450/2024	esito negativo, archiviare;

Punto n. 19 all'Ordine del Giorno

(Pareri ex art. 29 punto L l.p.f.: determinazioni)

Sulla relazione dei Consiglieri come delegati dal Presidente, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera l'approvazione dei seguenti pareri di congruità. I relativi atti sono conservati nei rispettivi fascicoli:

CONSIGLIERE RELATORE	N. PARERE	DECLARATORIA LIQUIDAZIONE
OMISSIS	55/2024	442,21 euro
OMISSIS	44/2024	3.591,93 euro
OMISSIS	62/2024	3.592,00 euro

Punto n. 20 all'Ordine del Giorno

(D.P.R. 115/2002 Patrocinio a Spese dello Stato - esame domande pervenute e aggiornamento elenco Avvocati ammessi)

Preventivamente il Consiglio, viste le richieste pervenute;

sulla proposta dei relatori delle singole pratiche di seguito individuate, approva la/le seguenti

correzione/i di errore materiale:

Il Consiglio vista l'istanza di rettifica OMISSIS;

Preso atto dell'errore materiale contenuto nel provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato n. 2695/2024

precisa

OMISSIS

per il resto conferma il provvedimento già reso in pari data.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

Il Consiglio nella seduta odierna, lette e esaminate le istanze che seguono,

anno	numero	Patrocini Esiti	Uffici Giudiziari
2024	2593	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2596	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2613	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2642	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2660	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2699	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2713	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2744	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2751	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2758	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2762	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2765	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2772	AMMESSO	CORTE DI APPELLO DI BARI
2024	2779	AMMESSO	GIUDICE DI PACE BARI
2024	2782	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2783	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2786	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2793	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI

2024	2797	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2800	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2807	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2811	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2814	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2818	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2821	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2823	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2825	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2828	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2829	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2835	AMMESSO	CORTE DI APPELLO SEZ. FAMIGLIA E MINORI
2024	2836	AMMESSO	CORTE DI APPELLO SEZ. FAMIGLIA E MINORI
2024	2837	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2838	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2842	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2843	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2844	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2846	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2849	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2850	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2852	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2853	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2855	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2856	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2857	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2858	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2859	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2862	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2863	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2864	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2865	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2866	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2867	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2869	AMMESSO	CORTE DI APPELLO DI BARI
2024	2870	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2871	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2872	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2873	AMMESSO	GIUDICE DI PACE BARI
2024	2876	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2877	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2878	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2879	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2880	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2881	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI

2024	2883	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2884	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2885	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2886	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2887	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2888	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2891	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2892	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2894	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2895	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2897	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2899	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2900	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2902	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2904	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2906	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2907	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2908	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2911	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2913	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2914	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2915	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2918	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2920	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2921	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2922	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2925	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2927	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2928	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2932	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2934	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2935	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2939	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2941	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2942	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2943	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2946	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2949	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2950	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2956	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2957	AMMESSO	TRIBUNALE PER I MINORI DI BARI
2024	2960	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2963	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI
2024	2964	AMMESSO	TRIBUNALE DI BARI

intese ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenutane l'ammissibilità; considerato che, alla stregua delle certificazioni esibite/dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte dagli istanti, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata;

ritenuto che, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, in assenza della naturale dialettica processuale, le prospettazioni difensive degli istanti non appaiono manifestamente infondate;

visti ed applicati gli artt.74 e seguenti D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

sentita la relazione della Coordinatrice del gruppo di lavoro P.S.S.

delibera

l'ammissione delle istanze sopra elencate.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

Il Consiglio nella seduta odierna,

lette e esaminate le istanze che seguono, intese ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

visti gli artt. 74 e seguenti D.P.R. 30 maggio 2005 n. 115;

sentita la relazione della Coordinatrice del gruppo di lavoro P.S.S.

delibera

di rigettare le seguenti pratiche per le motivazioni come indicate:

anno	numero	Patrocini Esiti	Uffici Giudiziari
2024	1712	INAMMISSIBILE-PER MANCATA INTEGRAZIONE	TRIBUNALE DI BARI

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

Aggiornamento dell'Elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato

Nulla

Punto n. 21 all'Ordine del Giorno

(Difensori Ufficio: determinazioni)

Nulla

Punto n. 22 all'Ordine del Giorno

(Autorizzazione alle notifiche ex Legge 53/1994: determinazioni)

Nulla.

Punto n. 23 all'Ordine del Giorno

(Accesso atti: determinazioni)

OMISSIS	Prot. 14/5/2024 OMISSIS	Si consente, si provveda ai relativi adempimenti;
---------	----------------------------	---

Punto n. 24 all'Ordine del Giorno

(Whistleblowing -D.Lgs. 24/2023-analisi e applicazione: determinazioni)

Si rinvia.

La seduta è chiusa alle ore 17.15

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Carlo Mariani

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore D'Aluiso